



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 142 DEL 08-05-2024

Oggetto: ORDINANZA BALNEARE 2024

Ritenuto necessario disciplinare le attività esercitabili sul demanio marittimo durante la stagione balneare 2024, sia per finalità igienico-sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti per una serena fruizione del Demanio Marittimo lungo il litorale del Comune di Monte Argentario;

Vista la direttiva 2006/07/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

Visto il Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativamente alla gestione della qualità delle acque di balneazione” entrato in vigore il 25 maggio 2010;

Visto il Decreto 19 aprile 2018 del Ministero della Salute “Modifica del Decreto 30 marzo 2010 recante: definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione”;

Visti il Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) ed il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328);

Vista la Legge 25 agosto 1991 n. 284, “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche”;

Visto il Decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

Vista la Legge della Regione Toscana del 23 marzo 2000 n. 42 in materia di turismo;

Vista la Legge 4 dicembre 1993 n. 494, recante la “Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, come modificata ed integrata dalla Legge 16 marzo 2001 n.88 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni della Legge 27 dicembre 2006 n.296, recante disposizioni per la

determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime;

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro” riguardante l’assistenza, l’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

Visto la Legge Regionale Toscana del 1 dicembre 1998 n. 88;

Vista la Legge Regionale Toscana 20 ottobre 2009 n. 59 la quale introduce nuove disposizioni in materia di tutela degli animali, in sostituzione della precedente disciplina;

Verificato che la normativa sopra indicata impone, oltre all’utilizzo del guinzaglio e della museruola, il rispetto delle norme igieniche da perseguire attraverso l’obbligo di “raccolgere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici”;

Rilevato che si approssima la stagione estiva in cui vi è il massimo afflusso di cittadini e turisti sulle spiagge libere, con la conseguente esigenza, in mancanza degli apprestamenti richiesti dalla normativa, di apporre il divieto di accesso ai cani per motivi igienico-sanitari e di tutela della pubblica incolumità per i potenziali pericoli conseguenti la loro presenza sulle spiagge affollate;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge Regionale Toscana del 23 novembre 2018 n. 62, contenente norme in materia di commercio su aree pubbliche;

Visto il P.U.A.D. del Comune di Monte Argentario, approvato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 29/05/2003, modificato con Deliberazione di C.C. n. 78 del 12/12/2014 e successivamente con Deliberazione di C.C. n. 64 del 27/06/2017;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 31 del 13/04/2018 di approvazione del Regolamento Ufficio Demanio e quella di modifica n. 95 del 06/11/2018;

Visto il D.P.G.R. del 28 maggio 2019 n. 25/R, “disposizioni transitorie per gli Stabilimenti Balneari” di modifica al D.P.G.R. 7 agosto 2018 n. 47;

Vista la delibera della Regione Toscana n. 613 del 18/05/2020 contenente Linee Guida per il rilascio di autorizzazioni di cui all’art.17 comma 1) lettera e)/f) della Legge Regionale 80/2015;

Visto il D.P.G.R. del 01 aprile 2009 n.15/R, “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28, poi Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 e ss.mm.ii “*Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*”;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.6667 del 26/03/2024 “Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2024”, nella quale, all’allegato 1, sono indicate le acque di balneazione del Comune di Monte Argentario:

ID area	Denominazione	Coordinate estremi (WGS84)	
IT009053016A001	PORTO S.STEFANO EST	E_11,154921 - N_42,435204	E_11,147074 - N_42,434215
IT009053016003	P.S.STEFANO - IL POZZARELLO	E_11,147074 - N_42,434215	E_11,134277 - N_42,437804

IT009053016A003	PORTO S.STEFANO PORTO	E_11,134277 - N_42,437804	E_11,125994 - N_42,436989
IT009053016A004	PORTO S.STEFANO OVEST	E_11,116220 - N_42,442038	E_11,100833 - N_42,442884
IT009053016A005	ARGENTARIO NORD-OVEST	E_11,100833 - N_42,442884	E_11,088596 - N_42,417168
IT009053016009	ARGENTARIO OVEST	E_11,088596 - N_42,417168	E_11,117990 - N_42,389444
IT009053016A007	ARGENTARIO SUD-OVEST	E_11,117990 - N_42,389444	E_11,167493 - N_42,367850
IT009053016A008	ARGENTARIO SUD	E_11,167493 - N_42,367850	E_11,193793 - N_42,381092
IT009053016014	PORTO ERCOLE - LE VISTE	E_11,193793 - N_42,381092	E_11,210877 - N_42,392850
IT009053016015	P. ERCOLE - CALA S.CATERINA	E_11,208984 - N_42,394498	E_11,209996 - N_42,399963
IT009053016016	CALA GALERA - P. PERTUSO	E_11,209785 - N_42,403309	E_11,208520 - N_42,406464
IT009053016017	FENIGLIA SUD	E_11,208520 - N_42,406464	E_11,210186 - N_42,408775

Visto il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni “*Tutela delle acque dall’inquinamento*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.1094 del 20/12/2010 e l’allegato 2 del D.D.R.T. n. 6667 del 26/03/2024 nei quali si individuano relativamente alla fascia costiera del Comune di Monte Argentario le seguenti zone con divieto permanente di balneazione:

Denominazione zona	Tipo divieto	Coordinate Estremi (WGS84)	
Porto di Porto S. Stefano	zona portuale	E_11,125994 - N_42,436989	E_11,116220 - N_42,442038
Porto di Porto Ercole	zona portuale	E_11,210877 - N_42,392850	E_11,208984 - N_42,394498
Porto di Cala Galera	zona portuale	E_11,209996 - N_42,399963	E_11,209785 - N_42,403309

Considerato che l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano regolarizza tramite la propria Ordinanza n. 58 del 27/05/2022 per la sicurezza della navigazione e 55/2022 per utilizzo di e-bike acquatica e per qualsiasi attività marittima, subacquea e di superficie;

Valutata l’opportunità di predisporre per l’anno **2024**, in via cautelare, misure preventive per la salvaguardia della salute pubblica che confermano i precedenti divieti, in vista della stagione balneare.

Visto Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente richiamati;

RENDE NOTO

Che le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle Attività Balneari, per gli aspetti connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo del Comune di Monte Argentario sono disciplinate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano con le proprie ordinanze;

Che la presente Ordinanza disciplina, nel Comune di Monte Argentario, l’esercizio delle attività turistiche balneari e delle strutture turistico-ricreative alle stesse finalizzate, nonché l’uso del Demanio Marittimo e delle zone di mare territoriale;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

Articolo 1 - Disposizioni Generali

- 1.1 La stagione balneare, in attuazione al D.lgs. n.116/2008, è compresa tra il **15 Maggio** e il **30 Settembre 2024**.
- 2.1 L'apertura delle strutture balneari deve avvenire improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione dovrà essere data comunicazione a questo Ente.

Articolo 2 - Prescrizione sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del Comune di Monte Argentario, così come individuate nelle cartografie ufficiali

E' VIETATO

- 2.1. Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dalle Amministrazioni Civiche, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
- 2.2. Lasciare veicoli in sosta e/o in transito oltre la segnaletica stradale posizionata sugli accessi agli arenili, con l'unica eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio e i mezzi di servizio delle autorità competenti nei casi di emergenza/controllo e veicoli utilizzati per portatori di handicap;
- 2.3. Lasciare oltre il tramonto del sole sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende ed altre attrezzature in ogni modo denominate.
- 2.4. Occupare con ombrelloni, sdraio, sgabelli, teli, ecc, nonché mezzi nautici ad eccezione di quelli di soccorso la fascia di **5 metri** dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari.
- 2.5. Campeggiare.
- 2.6. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge in concessione **dopo l'orario di chiusura**, al soccorso, ed a quelli eventualmente autorizzati; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti.
- 2.7. Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché pregiudizio all'igiene dei

luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.

- 2.8. Su tutte le spiagge del Comune di Monte Argentario (con l'esclusione di quelle al comma 2.1.5. art. 2/ter) ...**Far permanere** qualsiasi tipo d'animale, anche se sorvegliato e munito di regolare museruola, ad eccezione degli arenili dove è consentito nei giorni di **Sabato e Domenica fino al 31 maggio 2024** e dalle **ore 07.00 alle ore 21.00 tutti i giorni dal 01 Giugno** per tutta la durata della stagione balneare fino alla data del **30 Settembre 2024**. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, ed i cani brevettati dal salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare. Sono esclusi i concessionari che hanno tuttavia facoltà, nell'ambito della propria concessione, sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree internamente alla concessione, debitamente attrezzate delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando l'incolumità pubblica e la tranquillità dell'utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti.
- 2.9. Tenere il volume di radio, juke box, mangianastri e in genere apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul Demanio Marittimo.
- 2.10. Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblica, attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, di sci nautico, ecc.), organizzare manifestazioni nautiche o spettacoli pirotecnici **senza autorizzazione della Competente Amministrazione**.
- 2.11. Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, compresi quelli derivanti dall'attività di pesca, al di fuori degli appositi contenitori, nonché accendere fuochi.
- 2.12. Bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione.
- 2.13. Effettuare pubblicità con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchi privati e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia.
- 2.14. Occupare aree demaniali con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere o tipologia senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dai competenti Uffici, fermo restando quanto specificatamente previsto dal titolo concessorio.

Articolo 2/bis - Gestione e utilizzo delle spiagge libere

- 2.1.1 Le spiagge libere sono identificate dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi.

In tali aree non è fornito il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e pertanto tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.

Tali aree sono opportunamente individuate mediante idonea cartellonistica indicante **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**,

- 2.1.2 L'Ufficio Lavori Pubblici e/o Ambiente del Comune di Monte Argentario provvederà tramite l'ausilio di ditte operanti nel settore o eventuali gestori di spiagge attrezzate in concessione, al posizionamento della cartellonistica che dovrà essere collocata nei punti di accesso alle spiagge e eventuali posizionamenti di gavitelli come limite acque sicure riservate alla balneazione;
- 2.1.3 I frequentatori delle spiagge libere di questo Comune, potranno posizionare la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio ecc....) nel rispetto della presente Ordinanza da **reperire sul sito del Comune di Monte Argentario**, che dovrà essere obbligatoriamente rimossa al momento dell'abbandono della spiaggia da parte dell'utente, in qualunque momento dell'orario di balneazione.
- 2.1.4 Tali attrezzature non potranno comunque essere posizionate prima delle ore 08.00 e non oltre le ore 20.00.

Articolo 2/ter - Spiagge libere dedicate agli Animali d'Affezione

- 2.1.5 Ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 59/2009, "ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi, giardini, parchi e spiagge "fuori ed interne all'ambito portuale di questo Comune", in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola. Per accesso deve intendersi la possibilità da parte dei fruitori di spiaggia con animali al seguito, di accedere alle stesse e di effettuare il solo transito, o eventuale tragitto più breve nel caso di raggiungere le spiagge appositamente individuate", come stabilimenti balneari o apposite aree citate nei (comma 2.1.5. -2.1.6 - 2.1.7.)
- 2.1.6 E' consentito l'accesso munito di guinzaglio ai cani e agli animali d'affezione nelle spiagge libere individuate nel Comune di Monte Argentario specificatamente negli arenili denominati Spiaggia della Feniglia, Spiaggia La Soda, come rappresentate nell'allegata planimetria SID;
- 2.1.7 Nelle aree sopra individuate i cani e gli animali d'affezione possono muoversi, sotto la sorveglianza e responsabilità dell'accompagnatore, evitando di determinare danni a cose e/a persone, inoltre è consentito nello specchio acqueo antistante fare il bagno purché il cane sia sotto il diretto controllo e responsabilità dell'accompagnatore;
- 2.1.8 L'accesso è consentito ai cani regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive nonché muniti di tatuaggio/microcip;

Su dette zone di arenile è fatto obbligo, altresì, ai proprietari degli animali d'affezione:

- ❖ *Al fine di raggiungere gli arenili sopra citati, il proprietario a l'obbligo di portare il cane a guinzaglio;*
- ❖ *Internamente all'arenile indicato sostare ad una distanza ragionevole da analoghe presenze, vigilando a che il cane non arrechi disturbo al vicinato e su eventuali manifestazioni di aggressività verso altri soggetti presenti nelle vicinanze;*
- ❖ *Di rimuovere prontamente dal suolo eventuali deiezioni e di collocarle chiuse in sacchetti di plastica dentro appositi contenitori;*
- ❖ *Di essere provvisti sul luogo del libretto di vaccinazione;*
- ❖ *Di non condurre gli animali d'affezione fuori dall'area regolamentata;*
- ❖ *Di garantire zone d'ombra e adeguati recipienti con acqua, a cura dell'accompagnatore;*

- ❖ *Di rimuovere dall'arenile occupato, tutte le attrezzature utilizzate , facendo particolare attenzione a collocare negli appositi contenitori i rifiuti prodotti durante la sosta. In tale tratto non è consentito condurre animali affetti da patologie di possibile trasmissione canina e umana o scarsamente socievoli e particolarmente aggressivi;*
- ❖ *Sulla spiaggia dedicata non è consentito in alcun modo l'uso di detergenti per le operazioni di igiene sia del cane nonché personali.*
- ❖ *Non è consentito lasciare gli animali incustoditi.*
- ❖ *Per la sottostante lista di razze canine con particolari caratteristiche di pericolosità si prevedeva l'obbligo di guinzaglio e museruola sempre; Rottweiler, Cane da pastore di Charplanina ,Cane da pastore dell'Anatolia ,Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra di Estrela, Fila Brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Dogo canario, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do Alentejo, Bulldog americano, Bull Terrier, Tornjak, Tosa inu., comprendendo anche i relativi incroci .*

Articolo 3 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

Disciplina generale degli arenili:

- 3.1** I concessionari a qualunque titolo di aree demaniali sono tenuti al rispetto scrupoloso dei limiti spaziali e di esercizio delle attività specificati nei titoli di concessione.
- 3.2** Ogni violazione dei limiti spaziali e di esercizio delle attività riconosciuti dai titoli di concessione è punibile a termini della legislazione vigente.
- 3.3** I titolari di concessioni per stabilimenti balneari, la cui stagione balneare è definita dall'art.1, devono mettere in esercizio gli stabilimenti dalle ore **08.00** alle ore **20.00** non oltre il 15 Giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 Settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi, nonché l'igiene, il decoro e l'estetica.
- 3.4** L'esercizio delle attività commerciali inserite all'interno della concessione è comunque subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni e/o licenze delle competenti Autorità, al di fuori degli orari di balneazione il concessionario può accedere, dove è necessario, con proprio mezzo al fine di rifornire prodotti alimentari o da frigo, previa comunicazione allo scrivente Ufficio Demanio.

I concessionari o gestori di strutture balneari, devono:

- 3.4.1** Prima dell'apertura al pubblico delle strutture balneari, esporre in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza e quella per la sicurezza della navigazione Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.
- 3.4.2** Assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare e attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera o la battigia qualora non sia possibile accedere alle predette zone attraverso passaggi pubblici, liberi ed agevolmente praticabili. Chi si avvale di tale possibilità, d'altra parte, non deve intrattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.

- 3.4.3 Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia redatta plurilingue della tabella dei prezzi praticati per i servizi offerti, in ottemperanza alla Legge Regionale del 23 Marzo 2000 n°42;
- 3.4.4 Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, osservando tutte le indicazioni descritte nell'Ordinanza emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (Orario di Balneazione).
- 3.4.5 Durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti muniti dei brevetti necessari a norma di legge, in corso di regolare validità.
- 3.5** Il concessionario dovrà provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante nonché delle zone di libero transito. I materiali di risulta dovranno essere sistemati negli appositi contenitori per rifiuti urbani chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti. Inoltre previo sopralluogo da parte delle autorità competenti per la verifica, per quanto riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dal mare, quali alghe, tronchi rami e detriti di origine vegetale ecc... qualora incompatibili per mescolamento con rifiuti o fenomeni putrefattivi, sono a completo carico del concessionario. La rimozione "previa autorizzazione", della posidonia deve riguardare solo gli strati più superficiali di foglie asciutte da accumulare temporaneamente in zone appartate della stessa spiaggia in concessione e in strutture di contenimento, quali tutori infissi nella sabbia raccordati da rete a maglia fitta o simili, che ne assicurino l'aerazione ed evitino la dispersione eolica ed i cattivi odori. Le qualità di accumulo non devono consentire fenomeni di putrefazione. La posidonia accumulata deve essere ridistribuita nella medesima spiaggia al termine della stagione balneare. E' vietato trasportare i banchi di posidonia in spiagge diverse da quelle nelle quali sono stati raccolti.
- 3.6** Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, ove possibile.
- 3.7** Le zone concesse **devono** essere recintate, fatta salva la fascia dei **5 metri** dalla battigia, con sistema a giorno **"Paletti in legno e cima affestonata"** di altezza non superiore a metri **1,30** che non impedisca, in ogni caso, la visuale dal mare.
- 3.8** Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con le predisposizioni di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel titolo concessorio, ma a norma sotto il profilo urbanistico/edilizio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa comunicazione al Comune di Monte Argentario e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Articolo 4 - Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

- 4.1 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
- 4.2 Ogni Stabilimento Balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venti metri lineari di fronte cabine e comunque di numero non inferiori a due.

- 4.3 E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
- 4.4 I servizi igienici per disabili, di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
- 4.5 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per le altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio, i concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- 4.6 Eventuali posizionamenti nelle ore diurne/notturne di piattaforme galleggianti prendisole, di pedalò ecc., **possono essere disposti solo con provvedimenti Autorizzativi/Licenze rilasciati da questo Ufficio**, fatto salvo il parere del Circomare di Porto Santo Stefano e la relativa conformità con il vigente P.U.A.D. "Piano Utilizzo Aree Demaniali" del Comune di Monte Argentario.
- 4.7 Ogni Stabilimento Balneare nel caso si avvalga di quanto previsto dall'art.2 comma 2.8 della presente ordinanza, dovrà presentare apposita richiesta in bollo, allo scrivente Ufficio, che provvederà al rilascio del titolo autorizzativo ai sensi delle normative vigenti in materia demaniale marittima.
- 4.8 I Concessionari di ogni stabilimento balneare o spiaggia attrezzata, devono obbligatoriamente osservare tutte le disposizioni della presente Ordinanza.

Articolo 5 - Discipline del commercio al dettaglio su aree Demaniali Marittime

- 5.1 La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 114 e nella Legge della Regione Toscana del 23 novembre 2018 n. 62, per il commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.
- 5.2 L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime e il conseguente accesso all'arenile, è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione rilasciata **dall'Ufficio Demanio** del Comune di Monte Argentario, previo nulla osta delle autorità competenti.
- 5.3 Per l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare all'autorizzazione, di cui sopra apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari.
- 5.4 Le modalità per l'accesso al demanio marittimo per l'esercizio dell'attività, sono disciplinate dall'Amministrazione Comunale con apposito regolamento per il commercio sulle aree pubbliche adottato ai sensi della normativa Regionale vigente e della presente ordinanza.
- 5.5 Le modalità di accesso alle aree demaniali marittime per l'itinerante devono avvenire nel rispetto della normativa vigente sopra descritta, pena sanzioni amministrative ai sensi della legge R.T. n. 62/2018 artt. 114 e 116, esercitare senza il nulla osta rilasciato dall'amministrazione territorialmente competente.

- 5.6 L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire:
- a) *esclusivamente nel periodo 01 giugno – 30 settembre 2024;*
 - b) *dalle ore 09.00 alle ore 20.00 senza recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari;*
 - c) *a piedi o con l'utilizzo di autocarrelli elettrici dotati di tutta la documentazione necessaria oltre che in possesso di idonea polizza assicurativa in caso di danni a terzi;*
 - d) *in possesso dell'apposita autorizzazione **in originale** rilasciata dall'Ufficio Demanio del Comune di Monte Argentario, **“non sono valide copie se non autenticate nelle forme di legge”**.*

Articolo 6 - Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile

- 6.1 Nel caso di rinvenimento in qualsiasi parte dell'arenile demaniale marittimo, di scafi e materiale incustodito di qualunque tipologia, al fine di garantire la pubblica incolumità ed il decoro della spiaggia, l'Autorità Amministrativa provvederà alla loro rimozione senza formalità.
- 6.2 La disposizione sopra menzionata troverà applicazione anche nel caso di rinvenimento di scafi ed oggetti incustoditi in qualsiasi parte dell'arenile privato aperto al pubblico passaggio, oltre che sull'arenile di proprietà comunale.
- 6.3 Gli scafi ed i materiali rimossi saranno trasportati in un'area di deposito e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione, e pagamento della sanzione amministrativa prevista dal comma 2 dell'art. 1164 del C.d.N., a coloro che ne dimostreranno la titolarità, salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 1161 C.d.N. ove ricorreranno i presupposti.
- 6.4 Gli scafi e gli oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado saranno immediatamente rimossi ed inviati alla discarica comprensoriale.

Articolo 7 - Attività di manutenzione dell'arenile

- 7.1 Qualunque attività inerente manutenzioni ordinarie sull'arenile in concessione o arenile non in concessione, quali “spostamenti di sabbia o altri materiali, lavori in genere”, devono essere subordinati ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Amministrativa o Regione Toscana, in relazione alla fattispecie richiesta, completa dei pareri necessari.
- 7.2 Con l'autorizzazione sono disciplinate le modalità di esecuzione dell'intervento, anche in deroga alla presente Ordinanza.
- 7.3 Ogni intervento sugli arenili del Comune di Monte Argentario, effettuato senza la necessaria autorizzazione rilasciata dall'Autorità Amministrativa, è sanzionato ai sensi dell'art. 1164 del C.d.N. salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1162 del medesimo Codice.

Articolo 8 - Disposizioni finali

- 8.1 La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari in un luogo idoneo, tale da essere il più possibile visibile agli utenti per tutta la durata della stagione estiva. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
- 8.2 Gli Ufficiali o gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la quale dalla data odierna sostituisce ed abroga la precedente **Ordinanza n. 224 del 07/06/2023**.
- 8.3 La presente Ordinanza è integrata dalle Ordinanze n. 55/2022 e n. 58 del 27/05/2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, per gli aspetti di competenza della stessa, sopra richiamati.
- 8.4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dall'art. n°650 del Codice Penale, nonché dalla legge 24 Novembre 1981 n°689.
- 8.5 Si ricorda, inoltre, che i contravventori di cui al disposto dell'art. 80 della Legge Regionale del 23 Marzo 2000 n°42, sono altresì soggetti alle azioni amministrative previste dalla Legge Regionale stessa.
- 8.6 Si da atto che l'ordinanza sarà pubblicata, per tutto il periodo di validità, all'Albo Pretorio del Comune di Monte Argentario e pubblicizzata sul sito internet www.comunemonteargentario.gr.it nonché mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e Locale Marittimo di Porto Ercole.

Articolo 9 - Ricorso

- 9.1 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Monte Argentario.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Monte Argentario, 08-05-2024

IL SINDACO
Arturo Cerulli

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad.